

CONSULTA DEI RAPPRESENTANTI DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA IN GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Regolamento e Statuto

Art. 1

La "Consulta" è un organo che promuove lo sviluppo e la crescita delle Scuole di Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, mediante il confronto e la discussione riguardo problematiche inerenti gli aspetti organizzativi, formativi ed assistenziali delle stesse Scuole di Specializzazione.

Art. 2

La "Consulta" è composta da un Rappresentante per ogni Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva d'Italia. Tale figura coinciderà con il Rappresentante dei Medici Specialisti in Formazione di ciascuna Scuola che sia stato nominato ufficialmente mediante elezioni in seno alla Facoltà universitaria corrispondente, oppure, in caso di più Rappresentanti previsti dall'Ordinamento della Facoltà universitaria corrispondente, egli sarà scelto tra gli stessi mediante elezioni interne tra gli iscritti di ogni Scuola (in tal caso, la nomina deve essere formalizzata al Coordinatore Nazionale mediante verbale)

Art. 2 bis

I Rappresentanti rimangono in carica all'interno della Consulta fino al termine del loro mandato da Rappresentanti della Scuola di appartenenza.

La carica di ciascun singolo Rappresentante della Consulta decade in caso lo stesso concluda il suo Corso di Specializzazione oppure termini il suo mandato di Rappresentante della Scuola senza essere rieletto dai Medici in Formazione Specialistica della Scuola di appartenenza.

Per le Scuole che prevedono un solo Rappresentante: Nel caso un Rappresentante termini il suo Corso di Specializzazione oppure termini il suo mandato di Rappresentante, senza essere rieletto, il suo posto verrà attribuito al successore.

Per le Scuole che prevedono più Rappresentanti: Nel caso un Rappresentante concluda il suo Corso di Specializzazione il suo posto verrà attribuito al Rappresentante primo degli esclusi alla votazione interna per la rappresentanza della Consulta, a meno che quest'ultimo non termini anch'esso il Corso. In tal caso, oppure nel caso che il Rappresentante della Consulta termini, senza essere rieletto, il suo mandato di Rappresentante in seno alla Facoltà universitaria corrispondente, il suo successore verrà nominato, mediante elezione interna, tra i nuovi Rappresentanti di Scuola.

Art. 3

Ciascuna Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva ha diritto ad un solo voto.

Art. 4

Per considerare valida la riunione della Consulta è necessario il raggiungimento del numero legale fissato nella metà più uno dei componenti, in prima convocazione, e dei 2/5 (due quinti) in seconda convocazione.

Art. 4 bis

Ciascuna Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva può farsi rappresentare per delega dal Rappresentante di un'altra scuola in caso di assenza. Ciascun Rappresentante può rappresentare nell'ambito della stessa riunione più Scuole di Specializzazione, esclusivamente al fine del raggiungimento del numero legale necessario per dare inizio alla riunione.

Art. 5

La Consulta si riunisce almeno tre volte l'anno, fisicamente o per via telematica, e almeno una volta l'anno fisicamente in seduta plenaria. La riunione viene indetta, con un preavviso di almeno 20 giorni, dal Coordinatore Nazionale della Consulta.

Art. 5 bis

La "Consulta" adempie ai seguenti compiti:

- discute l' "ordine del giorno" della riunione e ne fissa quello della successiva;
- propone e promuove tematiche di interesse per i Medici in Formazione Specialistica in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva;
- propone e promuove l'integrazione e la collaborazione della Consulta con altre associazioni o enti interessati alla Gastroenterologia e all'Endoscopia Digestiva;
- propone e promuove i rapporti e la comunicazione dei Medici in Formazione Specialistica in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva con i Docenti delle Scuole di Specializzazione.

Art. 6

La Consulta elegge un Coordinatore Nazionale, un Coordinatore Nazionale Vicario e un Segretario. Gli incarichi hanno durata biennale e sono revocabili, ma non rinnovabili. In caso di dimissioni, il ruolo di Coordinatore Nazionale è ricoperto fino a fine del mandato dal Coordinatore Nazionale Vicario. Nel caso in cui ciascuno di questi incaricati concluda il suo Corso di Specializzazione oppure termini il suo mandato di Rappresentante della Scuola senza essere rieletto dai Medici in Formazione Specialistica della Scuola in questione, decadrà automaticamente dalla carica, nonché dalla Consulta stessa, e si procederà a nuove elezioni.

Art. 7

Tutti i Rappresentanti della Consulta sono eleggibili. Ogni Scuola ha diritto ad un solo voto per carica. Ciascun Rappresentante può candidarsi per una sola carica. La votazione per ciascuna carica sarà separata. Per ciascuna carica verrà eletto il Rappresentante che avrà preso più voti.

I compiti del Coordinatore Nazionale, coadiuvato dal Coordinatore Nazionale Vicario e dal Segretario sono:

- convocare le riunioni della Consulta delle quali redige l'Ordine del Giorno, uditi i componenti;
- individuare la sede adatta ad ogni riunione;
- presiedere le riunioni;
- redigere il verbale della seduta con l'ausilio del Segretario;
- fornire copia del verbale ai componenti della Consulta;
- rappresentare la Consulta e le istanze da essa formulate presso le altre associazioni o enti interessati alla Gastroenterologia e all'Endoscopia Digestiva.

Art. 8

Il Coordinatore Nazionale può nominare, previo parere favorevole collegiale della Consulta, i membri nel ruolo di "Responsabile" di una tematica o attività di particolare interesse per i Medici in Formazione Specialistica in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. La Consulta può dichiarare decaduto un "Responsabile" con votazione favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Rappresentanti presenti alla riunione della

Consulta. Alla figura del Responsabile è attribuito il ruolo di rappresentanza della Consulta in merito alla tematica per cui è stato nominato.

Art. 9

I dati raccolti attraverso le indagini della Consulta possono essere analizzati e presentati congiuntamente ad associazioni o gruppi esterni ad essa, solo se questo avviene in collaborazione con la Consulta stessa e dopo approvazione collegiale.

Art. 10

Il Coordinatore Nazionale, il Coordinatore Nazionale Vicario e il Segretario possono essere dichiarati decaduti singolarmente o congiuntamente su proposta di almeno un quarto dei componenti della Consulta e con votazione a favore della mozione della metà più uno della totalità dei componenti la Consulta. Cause che possono portare all'inizio di tale procedura sono:

- mancata convocazione del numero minimo di riunioni;
- mancata rappresentanza delle istanze approvate dalla Consulta presso gli organi dove essa è rappresentata;
- inadempienza nello svolgere il proprio ruolo.

Art. 11

Su invito approvato dalla Consulta, è consentita la partecipazione alle riunioni a tutti i Medici in Formazione Specialistica in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva e a soggetti esterni non componenti della Consulta.

Art. 12

Per la modifica del Regolamento della "Consulta", è necessario il voto favorevole della metà più uno dei componenti.